

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 10/10/2025

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 11

Oggetto: **Il tirocinio extracurricolare simulato, dalla vigilanza ispettiva al reato**

Il contributo analizza l'uso distorto del tirocinio extracurricolare (es. Centro Impiego), esaminando le fattispecie di simulazione volte a **mascherare un rapporto di lavoro subordinato**. Viene approfondita la sua funzione di garante della qualità e legalità del percorso formativo, evidenziando come le sue omissioni nei doveri di progettazione, monitoraggio e attestazione finale possano configurare una corresponsabilità nell'abuso. L'esame si estende dalle conseguenze per il soggetto ospitante – dalla riqualificazione del rapporto, con i relativi oneri amministrativi e contributivi, fino alle più severe responsabilità penali – alle sanzioni previste per il promotore negligente. In questo quadro, viene approfondito il reato di tirocinio fraudolento, introdotto dalla L. 234/2021, e la potenziale configurabilità del più grave delitto di sfruttamento del lavoro.

Finalità e natura giuridica del tirocinio extracurricolare.

Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva la cui finalità è l'orientamento e la formazione del tirocinante, il quale si impegna per arricchire le proprie competenze, mentre il soggetto ospitante offre un percorso di apprendimento e tutoraggio.

L'attività svolta dal tirocinante, sebbene possa coincidere con compiti analoghi a quelli di un dipendente, è lo strumento per l'apprendimento "on the job" **e non una prestazione lavorativa scambiata per una retribuzione**. Le finalità specifiche del tirocinio sono:

- l'orientamento e l'agevolazione delle scelte professionali.
- l'acquisizione di competenze e formazione on the job.
- inserimento e reinserimento lavorativo.

In conclusione, le finalità del tirocinio extracurricolare sono esclusivamente orientative e formative. Esso è uno strumento di politica attiva del lavoro disegnato per accrescere l'occupabilità dei singoli attraverso l'apprendimento pratico e l'esperienza diretta in un contesto lavorativo, **e non per soddisfare le esigenze produttive dell'azienda ospitante**.

La metodologia ispettiva: l'accertamento in concreto e la ricerca degli indici di abuso

Il personale ispettivo è chiamato a valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio per accertare se l'attività sia effettivamente funzionale all'apprendimento. L'indagine si concentra sulla raccolta di elementi fattuali, i cosiddetti indici di abuso, che nel loro insieme possono delineare un quadro di subordinazione anziché di formazione.

La distinzione si basa sulla causa del rapporto giuridico:

- nel tirocinio, la causa è formativa: il tirocinante si impegna per acquisire competenze, l'azienda offre formazione e tutoraggio, e l'indennità ha natura di rimborso;
- nel lavoro subordinato, la causa è di scambio

Quando il tirocinio viene usato strumentalmente, mantenendo solo in apparenza una finalità formativa mentre nella realtà si realizza uno scambio tipico del lavoro subordinato, gli indici di abuso assumono un ruolo decisivo.

L'assoggettamento gerarchico e organizzativo tipico del lavoratore dipendente

Sebbene il tirocinio presupponga la supervisione di un tutor, questa deve essere finalizzata esclusivamente alla formazione. Quando la supervisione degenera in un potere direttivo, di controllo e disciplinare e il tirocinante viene assimilato all'organizzazione aziendale, emerge un forte indice di subordinazione.

Tirocinio riqualficato: contributi e durata del rapporto

La riqualficazione di un tirocinio in rapporto di lavoro subordinato (a seguito di verifica ispettiva e/o rivendicazione del soggetto) comporta l'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali omessi aggiuntive di sanzioni.

Le sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi connessi al rapporto di lavoro

Quando l'ispettore accerta che un tirocinio cela in realtà un rapporto di lavoro dipendente, il soggetto ospitante viene considerato inadempiente rispetto a diversi obblighi tipici del lavoro subordinato. Ciò comporta l'applicazione di sanzioni amministrative distinte, che si aggiungono a quelle già previste per la violazione della normativa sui tirocini:

- omessa o infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL): sanzione da 150 a 1.500 euro, aumentabile da 500 a 3.000 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a sei mesi, e ulteriormente (da 1.000 a 6.000 euro) se riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore a dodici mesi;
- omessa consegna del prospetto paga: sanzione da 150 a 900 euro, con scaglioni progressivi analoghi (da 600 a 3.600 euro e da 1.200 a 7.200 euro). Tale sanzione, tuttavia, non si applica qualora il soggetto ospitante adempia all'obbligo informativo consegnando al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate nel LUL. In tal caso, restano applicabili solo le sanzioni per eventuali omissioni o infedeltà nel LUL stesso;
- omessa comunicazione obbligatoria di variazione: sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore, se non viene comunicata la trasformazione di fatto in rapporto subordinato.

La Corte di Cassazione ha confermato che le sanzioni per l'omessa consegna del prospetto paga e per la mancata annotazione sul LUL sono legittimamente cumulabili, in quanto sanzionano condotte diverse e autonome.

Il tirocinio fraudolento: la svolta penalistica e le sue condizioni

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), il legislatore ha introdotto un'innovazione dirompente, elevando l'abuso più grave dell'istituto a fattispecie di reato. Si tratta del cosiddetto tirocinio fraudolento, disciplinato dal comma 723 dell'art. 1, che segna un netto cambio di paradigma nella strategia di contrasto.

La domanda centrale è: quando un tirocinio diventa fraudolento ai sensi di legge?

La risposta fornita dall'INL è netta e si concentra sulla sostanza del rapporto.

La fraudolenza non richiede la prova di un complesso disegno criminoso o di un dolo specifico finalizzato a truffare lo Stato. Come chiarito dalle Note 530/2022 e 1451/2022, la condotta fraudolenta si realizza per il solo fatto di aver impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro.

Il ruolo e le responsabilità del soggetto promotore

Il soggetto promotore non è un mero intermediario burocratico, ma il garante della legittimità e della qualità del tirocinio. La giurisprudenza e la prassi ispettiva lo configurano come un soggetto terzo e imparziale, investito di una funzione di vigilanza attiva sulla corretta esecuzione del percorso formativo.

Conclusioni

L'impianto normativo e giurisprudenziale che disciplina i tirocini extracurricolari si è evoluto in un formidabile apparato di controllo e sanzionatorio, concepito per reprimere con efficacia crescente ogni forma di abuso.

Le conseguenze di una gestione non genuina del tirocinio non si limitano più a mere sanzioni amministrative, ma espongono il soggetto ospitante a un'escalation di rischi di natura patrimoniale, penale e interdittiva, le cui implicazioni non possono essere sottovalutate.

In conclusione, l'era in cui il tirocinio poteva essere considerato una zona grigia per reperire manodopera a basso costo è definitivamente tramontata. L'ordinamento ha eretto un sistema di tutele e sanzioni che rende la simulazione di un rapporto formativo una scelta strategicamente insostenibile.

Ignorare la centralità della causa formativa non è più solo una violazione etica, ma un azzardo che espone l'impresa a conseguenze patrimoniali devastanti e a responsabilità penali personali.

La legalità non è più un'opzione, ma l'unica via percorribile per trasformare il tirocinio in un autentico strumento di crescita per l'individuo e di valore per l'organizzazione, senza incorrere in un apparato sanzionatorio oggi più che mai severo e inflessibile.

Studio Associato Peruzzi e Triggiani